



**Comune di Cadoneghe**  
Provincia di Padova

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.03.2007

# INDICE

<b>CAPO I</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>pag. 5</b>
ART. 1	Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione	
ART. 2	Il Servizio di polizia rurale	
ART. 3	Espletamento del Servizio di polizia rurale	
ART. 4	Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale	
<b>CAPO II</b>	<b>NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI</b>	<b>pag. 6</b>
ART. 5	Pulizia dei terreni agricoli incolti	
ART. 6	Divieto di ingresso nei fondi altrui	
ART. 7	Esercizio di caccia e pesca	
ART. 8	Allevamento di selvaggina	
ART. 9	Pascolo degli animali	
ART. 10	Pascolo in ore notturne	
ART. 11	Obbligo di comunicazione da parte dei pastori	
ART. 12	Percorrenza di strade pubbliche con animali	
ART. 13	Spigolature, rastrellature, raspollature	
ART. 14	Accensione di fuochi nei fondi	
ART. 15	Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo	
ART. 16	Detenzione animali per uso amatoriale e da cortile	
ART. 17	Cani a guardia di proprietà rurali	
ART. 18	Animali di terzi sorpresi nei propri fondi	
ART. 19	Trasporto di animali	
ART. 20	Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali	
ART. 21	Smaltimento di animali morti	
ART. 22	Maltrattamento di animali	
<b>CAPO III</b>	<b>AMBITI RURALI EDIFICATI</b>	<b>pag. 12</b>
ART. 23	Norme generali sulle strutture agricolo-produttive	
ART. 24	Allevamenti zootecnici	
ART. 25	Distanze e igiene	
ART. 26	Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari	
ART. 27	Nuovi recinti per gli animali	
ART. 28	Depositi di foraggi ed insilati	
ART. 29	Allevamenti e benessere animale	
<b>CAPO IV</b>	<b>TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE</b>	<b>pag. 17</b>
ART. 30	Disciplina dei fossati	
ART. 31	Distanze per fossati canali ed alberi	
ART. 32	Divieti assoluti e permessi	
ART. 33	Manutenzione di fossati e canali	

- ART. 34 Tombinature dei fossati  
 ART. 35 Fossati insufficienti  
 ART. 36 Irrigazione  
 ART. 37 Sbarramenti irrigui provvisori  
 ART. 38 Scarico nei fossati  
 ART. 39 Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole  
 ART. 40 Siepi ed alberi prospicienti le strade  
 ART. 41 Strade private e vicinali

**CAPO V SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI pag. 23**

- ART. 42 Definizione di bosco  
 ART. 43 Modalità di gestione e salvaguardia del bosco  
 ART. 44 Definizione di boschetto  
 ART. 45 Definizione di siepe  
 ART. 46 Modalità di gestione di siepi e boschetti  
 ART. 47 Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche

**CAPO VI INTERVENTI FITOIATRICI E MALATTIE DELLE PIANTE pag. 25**

- ART. 48 Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrica  
 ART. 49 Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati  
 ART. 50 Requisiti per l'impiego di prodotti fito-sanitari  
 ART. 51 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento  
 ART. 52 Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in aree extra agricole  
 ART. 53 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola  
 ART. 54 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola  
 ART. 55 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici  
 ART. 56 Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti  
 ART. 57 Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti  
 ART. 58 Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti  
 ART. 59 Distribuzione di esche avvelenate  
 ART. 60 Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura  
 ART. 61 Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti  
 ART. 62 Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

**CAPO VII GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILE pag. 29**

ART. 63	Definizione di liquami zootecnici	
ART. 64	Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici	
ART. 65	Spargimento dei fanghi di depurazione e utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi in agricoltura	
ART. 66	Composti organici palabili non maturi quali letami, pollina ed altri	
ART. 67	Composti organici palabili maturi	
ART. 68	Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione delle deiezioni liquide e solide	
<b>CAPO VIII</b>	<b>PREPARAZIONE, DEPOSITO E VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI</b>	<b>pag. 32</b>
ART. 69	Vendita diretta di prodotti agricoli	
ART. 70	Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati	
ART. 71	Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati	
<b>Capo IX</b>	<b>ESERCIZIO DELL'APICOLTURA</b>	<b>pag. 34</b>
ART. 72	Denuncia degli alveari	
ART. 73	Denuncia delle malattie delle api	
ART. 74	Prescrizioni e divieti	
<b>CAPO X</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>pag. 36</b>
ART. 75	Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.	
ART. 76	Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive	
ART. 77	Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle concessioni e/o autorizzazioni	
ART. 78	Inottemperanza all'ordinanza	
<b>CAPO XI</b>	<b>NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO</b>	<b>pag. 37</b>
ART. 79	Allevamenti a carattere familiare in zona residenziale	
ART. 80	Applicabilità norme sulla gestione dei liquami zootecnici	
ART. 81	Entrata in vigore	

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 (Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile, di seguito denominato c.c., indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

### **ART. 2 (Il Servizio di polizia rurale)**

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Veneto, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne ed a tutela delle imprese agricole operanti sul territorio.

### **ART. 3 (Espletamento del Servizio di polizia rurale)**

1. Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco, e viene svolto dal Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta, dagli Agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale e da un Ufficio appositamente costituito o individuato dalla Giunta Comunale, nell'ambito delle rispettive competenze e con le facoltà ed i poteri loro attribuiti dalle leggi, regolamenti ed autorità comunali.

### **ART. 4 (Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale)**

1. Il Sindaco, ha la facoltà di emettere ordinanze nei casi previsti dagli articoli 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale.
3. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

## **CAPO II: NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI**

### **ART. 5 (Pulizia dei terreni agricoli incolti).**

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino situazioni di degrado ambientale che possono dar luogo a gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, in mancanza di tempestiva denuncia contro persona e/o ignoti, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

### **ART. 6 (Divieto di ingresso nei fondi altrui)**

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
2. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art.4 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.
3. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

### **ART. 7 (Esercizio di caccia e pesca)**

1. L'esercizio di caccia e pesca è regolamentato dalle leggi vigenti in materia, dai regolamenti attuativi e dalle limitazioni eventualmente poste dai proprietari dei fondi stessi a norma delle vigenti disposizioni statali e regionali.

### **ART. 8 (Allevamento di selvaggina)**

1. L'allevamento di animali selvatici a scopo alimentare, ovvero destinati al ripopolamento di riserve di caccia, è autorizzato dalla Provincia, previo nulla osta del Servizio Veterinario competente per territorio.

2. Gli allevamenti di selvaggina, di cui al comma 1 del presente articolo, sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria in quanto attività zootecnica.

3. Agli allevamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 della L.R. 09.12.1993, n. 50.

#### **ART. 9 (Pascolo degli animali)**

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Veneto; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.

2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.

3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.

4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.

#### **ART. 10 (Pascolo in ore notturne)**

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

#### **ART. 11 (Obbligo di comunicazione da parte dei pastori)**

1. I pastori che intendono transitare con le greggi devono presentare domanda, 15 giorni prima, al Sindaco che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del gregge qualora non ostino motivi di polizia veterinaria, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 320 del 1954.

#### **ART. 12 (Percorrenza di strade pubbliche con animali)**

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come "strade locali"; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.

2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, di seguito denominato C.d.S., nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli

stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.

3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

### **ART.13 (Spigolature, rastrellature, raspollature)**

1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.

2. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste laddove i fondi risultano non delimitati e se i frutti rinvenibili sono stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta.

### **ART. 14 (Accensione di fuochi nei fondi)**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 del presente Regolamento, nei fondi è vietato accendere fuochi.

2. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152.

3. È esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata.

### **ART. 15 (Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo)**

1. L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso solo a fini fitosanitari nei casi di necessità accertati dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto territorialmente competente, ovvero per le buone pratiche agronomiche e forestali, ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni o molestia a persone e cose.

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si proceda all'accumulo di materiale vegetale destinato all'abbruciamento, il cumulo dello stesso deve essere collocato a una distanza da strade pubbliche, dai luoghi pubblici e dalle abitazioni, tale da non compromettere la visibilità sulla rete viaria, non arrecare danni o molestia a persone e cose e sempre sotto stretta sorveglianza finché ci sono delle fiamme attive.

3. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

4. Nelle giornate ventose le operazioni di accensione ed abbruciamento sono consentite solo in presenza di vento di intensità non superiore a gradi 2 "brezza leggera" della scala Beaufort



(6 – 11 km/h) al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai.

5. In tutti i terreni boscati, cespugli e vegetazione spontanea è vietata ogni operazione che possa creare pericolo o possibilità di incendio entro la distanza di 100 metri.

#### **ART. 16 – Detenzione animali per uso amatoriale e da cortile**

1. Gli animali devono essere tenuti in modo ed ambiente tali da non recare disturbo o danno ai coabitanti ed al vicinato.

2. I detentori di cani devono provvedere alla loro custodia; gli animali devono inoltre essere mantenuti in condizioni igieniche idonee, provvedendo che essi siano sempre forniti di acqua e di adeguato riparo contro il sole, il freddo e le intemperie e, se tenuti a catena, che questa consenta ampia libertà di movimento e spostamento.

3. Gli animali pericolosi appartenenti a specie non domestiche dovranno essere custoditi in gabbie o ricoveri preventivamente riconosciuti idonei dal Settore Veterinario dell'U.L.S.S. (D.M. 19 Febbraio 1996), al fine di non pregiudicare la salute degli stessi animali e di evitare, oltre al diffondersi di eventuali malattie infettive, qualsiasi pericolo per l'incolumità delle persone (art. 672 Codice Penale).

4. I proprietari di animali detenuti ad uso amatoriale e da cortile con destinazione ad uso alimentare familiare, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e tipici di ogni specie, sia per il loro benessere che per non procurare molestie a cittadini terzi e ad altri animali di proprietari terzi.

5. I proprietari di cani sono tenuti all'obbligo della registrazione all'Anagrafe Canina e alla microchippatura.

6. In particolare il detentore dovrà attenersi alle prescrizioni di cui all'allegato A della DGRV 272 del 06.02.2007 e osservare le seguenti precauzioni:

- assicurare tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle Leggi Sanitarie vigenti fondamentali per la normale profilassi;
- rispettare le Norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente, in modo da evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
- contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie;

7. Le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono quelle di cui all'allegato A della DGRV 272 del 06.02.2007.

#### **ART. 17 (Cani a guardia di proprietà rurali)**

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di

proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.

2 I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.

3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

#### **ART.18 (Animali di terzi sorpresi nei propri fondi)**

1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.

2. Ai sensi dell'art. 925 del CC, il ritrovatore dell'animale mansuefatto ne acquista la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovava.

#### **ART. 19 (Trasporto di animali)**

1. Gli animali devono essere trasportati con mezzi sufficientemente aerati e ampi in modo tale da non arrecare danno o inutile sofferenza agli stessi, ed, in ogni caso, attenendosi al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto (Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 Dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto).

2. In conformità a quanto prescritto dall'art. 37 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere il pavimento e le pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami; quelli a furgone devono, inoltre, avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione; gli autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti adibiti al trasporto di animali di piccola taglia, devono avere il pavimento di detti piani ben raccordati alle pareti, in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami.

3. In conformità a quanto stabilito dall'art. 38 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 l'attività di trasporto può essere effettuata a condizione che il trasportatore disponga di mezzi adeguati alle operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione presso la propria autorimessa ovvero presso altra convenientemente attrezzata.

4. Gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo eseguito lo scarico. Se nel luogo ove questo avviene non esistono adeguati mezzi per compiere le dette operazioni, l'autoveicolo deve essere condotto a vuoto alla propria autorimessa o ad altra convenientemente attrezzata.

5. Gli autoveicoli non disinfettati devono portare all'esterno un cartello bianco con la scritta

*da disinfettare.* A comprovare l'avvenuta disinfezione viene applicato sugli autoveicoli un cartello giallo con la scritta *disinfettato* e sul quale devono essere apposti la data ed il timbro dell'impresa che ha eseguito l'operazione.

#### **ART.20 (Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali)**

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla U.L.S.S. competente per territorio, qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.

2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.

3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'U.L.S.S.

#### **ART. 21 (Smaltimento di animali morti)**

1. È vietato l'interramento di animali morti o parti di animali.

2. Lo smaltimento delle carcasse o dei sottoprodotti di origine animale deve avvenire nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1774/2002.

3. È consentito, in attuazione dell'art. 24, paragrafo 1, lettera a) del regolamento CE/1774/2002 il sotterramento di animali da compagnia (esclusi gli equidi), in terreni di privati cittadini solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed animali.

#### **ART. 22- (Maltrattamento di animali)**

1. Fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di maltrattamento degli animali, è severamente vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.

2. Chiunque detenga un animale deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisici ed etologici.

### CAPO III: AMBITI RURALI EDIFICATI

#### ART. 23 (Norme generali sulle strutture agricolo-produttive)

1. Per strutture agricolo-produttive si intendono tutti i manufatti necessari per lo svolgimento delle attività agricole, o di loro specifiche fasi, quali, a titolo esemplificativo:

- a) strutture e manufatti (inclusi tunnel e serre mobili) per l'allevamento di animali o per la coltivazione, la protezione o la forzatura delle colture;
- b) strutture per il ricovero di macchine ed attrezzature agricole, officine di manutenzione e magazzini utensili per lo svolgimento dell'attività agricola aziendale;
- c) manufatti ed impianti per il deposito e/o la conservazione delle materie prime;
- d) manufatti ed impianti per la sosta, la prima lavorazione, la trasformazione, la conservazione o la valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- e) strutture ed impianti per l'esposizione, la promozione, la degustazione e la vendita dei prodotti aziendali;
- f) strutture ed impianti aziendali per attività di ricezione con finalità ricreative, culturali e didattiche, comunque in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività aziendali;
- g) locali da adibire ad uffici, mense, spogliatoi, servizi da utilizzarsi esclusivamente da parte di dipendenti dell'impresa agricola;
- h) opere ed impianti destinati allo stoccaggio e/o trattamento delle deiezioni zootecniche e dei residui delle attività di trasformazione aziendali.

2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle strutture agricole produttive, sono subordinate al rispetto delle norme statali e regionali, del vigente regolamento edilizio comunale e delle norme tecniche di attuazione allo strumento urbanistico generale.

#### ART. 24 (Allevamenti zootecnici)

1. Si definiscono allevamenti zootecnici non intensivi le strutture agricolo-produttive di cui al comma 1, lett. a) del precedente articolo, caratterizzate dalla sussistenza di un nesso funzionale con l'azienda agricola, determinato sulla base delle indicazioni di cui all'allegato D alla DGRV 3178 del 08.10.2004.

2. Si definiscono allevamenti zootecnici intensivi quelli caratterizzati dall'assenza del nesso funzionale di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Ai fini della definizione delle distanze dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali, si applica, ai sensi dell'allegato D alla DGRV 3178 del 08.10.2004, la seguente suddivisione in classi dimensionali degli insediamenti zootecnici:

Classe	Allevamento	Peso vivo a fine ciclo inferiore a
1	Bovini	90 tonnellate
	Suini all'ingrasso	25 tonnellate
	Suini da riproduzione	30 tonnellate
	Galline ovaiole	30 tonnellate
	Avicoli da carne	25 tonnellate

	Tacchini o anatre da carne	20 tonnellate
	Conigli	20 tonnellate
	Altri	20 tonnellate
<b>Classe</b>	<b>Allevamento</b>	<b>Peso vivo a fine ciclo</b>
2	Bovini	Da 90 a 360 tonnellate
	Suini all'ingrasso	Da 25 a 100 tonnellate
	Suini da riproduzione	Da 30 a 120 tonnellate
	Galline ovaiole	Da 30 a 120 tonnellate
	Avicoli da carne	Da 25 a 100 tonnellate
	Tacchini o anatre da carne	Da 20 a 80 tonnellate
	Conigli	Da 20 a 80 tonnellate
	Altri	Da 20 a 80 tonnellate
<b>Classe</b>	<b>Allevamento</b>	<b>Peso vivo a fine ciclo superiore a</b>
3	Bovini	360 tonnellate
	Suini all'ingrasso	100 tonnellate
	Suini da riproduzione	120 tonnellate
	Galline ovaiole	120 tonnellate
	Avicoli da carne	100 tonnellate
	Tacchini o anatre da carne	80 tonnellate
	Conigli	80 tonnellate
	Altri	80 tonnellate

4. Gli allevamenti di cui al precedente comma devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere costruiti rispettando le norme che la moderna tecnica di allevamento prevede al fine di assicurare le migliori condizioni igienico - sanitarie ed in particolare essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione naturale o artificiale;
- b) i pavimenti dovranno essere comunque di materiale antisdrucchiolevole e facilmente lavabili e disinfettabili; anche le pareti dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili;
- c) il pavimento e le pareti devono essere realizzati in modo tale da consentire in modo agevole le operazioni di allontanamento della lettiera e la raccolta delle deiezioni su platea impermeabile.
- d) annessi ai ricoveri di animali devono essere previste adeguate vasche di raccolta e platee impermeabili che consentano il deposito e la maturazione delle deiezioni liquide e/o solide prima della loro utilizzazione agronomica. Nei casi in cui le vasche siano sottostanti al pavimento a griglie un adeguato sistema di aerazione eviterà il permanere di esalazioni nel ricovero degli animali;
- e) idonea attrezzatura di lavaggio e disinfezione;
- f) avere una cubatura interna di almeno 30 mc per capo grosso o equivalente di capo grosso, di almeno 2 mc. per volatili e piccoli mammiferi allevati, di 6 mc. per i suini adulti allevati in porcilaia senza ventilazione forzata;
- g) per quanto riguarda le superfici finestrate dei locali di ricovero del bestiame è applicabile la normativa vigente;
- h) nel caso di ricoveri a stabulazione libera di bovini o suini su lettiera, la cubatura minima per capo verrà valutata al momento dell' esame della richiesta di permesso a costruire, sentiti i pareri degli organi competenti.

5. Gli allevamenti zootecnici di cui al presente articolo costituiscono Industrie Insalubri di I classe e sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 216 del T.U.L.L.SS..

6. Ai sensi del succitato art. 216 del T.U.L.L.S.S. e del D. M. 5 Settembre 1994 l'attivazione

degli allevamenti zootecnici deve essere comunicata al Sindaco almeno 15 giorni prima della stessa.

7. I maneggi e le scuderie sono soggetti alla medesima disciplina degli allevamenti zootecnici.

#### **ART. 25 (Distanze e igiene)**

1. Le distanze minime dai confini di proprietà per gli allevamenti intensivi sono stabilite secondo la classificazione di cui all'articolo precedente come segue:

Classe numerica	Distanza (m)
1	15
2	20
3	30

2. Le distanze di cui al comma precedente devono essere rispettate per le sole strutture per il ricovero degli animali, per le vasche di raccolta di liquame scoperte e per le concimaie aperte; per gli altri edifici funzionali all'allevamento si adottano, ove più favorevoli, le distanze dai confini di proprietà definite dallo strumento urbanistico generale.

3. Le distanze minime reciproche tra i confini di proprietà degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola, quelle tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse, e quelle tra insediamenti zootecnici e residenze civili concentrate sono quelle definite dall'allegato D alla DGRV 3178 del 08.10.2004.

4. Le distanze di cui al comma 1 si applicano anche agli allevamenti non intensivi.

5. Per gli allevamenti avicoli si applicano le distanze di cui al punto 4 dell'allegato D alla DGRV 3178 del 08.10.2004.

6. Ai sensi dell'art. 216 del T.U.L.L.S. gli allevamenti zootecnici devono essere isolati nella campagna e tenuti lontano dalle abitazioni, e comunque ad una distanza tale sulle abitazioni da non fare risentire su di esse i loro effetti molesti, e comunque non inferiore a 50 m.

#### **ART.26 (Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari)**

1. Si intendono per attività zootecniche familiari quelle finalizzate all'utilizzo e al consumo personale di animali e non destinate alla vendita.

2. Si definiscono animali da reddito in allevamenti a carattere familiare quelli appartenenti alle specie zootecniche, allevate secondo i parametri di legge, esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare.

3. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:

- a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- b) evitare il ristagno delle deiezioni;
- c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;

- d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
- e) non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori;
- f) garantire protezione e benessere agli animali.
- g) il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 10 metri lineari dall'abitazione più vicina.

4. Nelle zone rurali l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito dovrà essere comunicato all'Azienda U.L.S.S. ed essere svolto alle condizioni di cui all'art. 18, comma 3 dell'allegato A alla DGRV 272 del 06.02.2007.

5. Gli allevamenti a carattere familiare devono essere posti ad una distanza minima di 10 m dai confini di proprietà e di 20 m dalle abitazioni.

#### **ART. 27 (Nuovi recinti per gli animali)**

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.

2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 50 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### **ART. 28 (Depositi di foraggi e insilati)**

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, fatte salve le previsioni dello strumento urbanistico generale, devono distare almeno 20 metri dalle abitazioni del proprietario del deposito ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.

2. È vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

#### **ART. 29 (Allevamenti e benessere animale)**

1. I conduttori di allevamenti devono rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 146 del 26 marzo 2001 e all'Allegato A della DGRV n. 339 del 20.02.2007 in materia di protezione degli animali negli allevamenti

2. In materia di benessere degli animali i conduttori di allevamenti sono tenuti al rispetto delle seguenti norme:

- Decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 533 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;

- Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 per la protezione delle galline ovaiole;
- Decreto legislativo 30 novembre 1992 n. 534 per la protezione dei suini



## **CAPO IV:TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE**

### **ART. 30 (Disciplina dei fossati)**

1. Le norme di cui al presente Capo definiscono gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati privati non in manutenzione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private.

2. Indirizza inoltre l'Amministrazione Comunale nei rapporti istituzionali con gli enti pubblici gestori delle acque o comunque con gli enti tenuti per legge alla manutenzione, esercizio e pulizia di fossati stradali insistenti nel territorio comunale.

3. Per fossati si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.

### **ART. 31 (Distanze per fossati, canali ed alberi)**

1. Ai fini di non favorire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossati privati di scolo.

2. Per la messa a dimora degli alberi a ridosso dei fossati poderali, come indicati nell'art. 832 c.c., si devono rispettare le seguenti distanze dal ciglio degli stessi:

- Alberi (d'alto fusto e non) : m 1,00 con interasse tra albero sufficiente a garantire la manutenzione con mezzi meccanici (non inferiore a m 3,00)
- Siepi ed alberi non d'alto fusto coltivati a ceppaia: m 0,50

3. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.

4. Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 c.c. e dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904 in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.

5. Per i canali demaniali e/o di bonifica deve essere mantenuta una fascia di servitù idraulica di almeno m 4 dal ciglio, libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei.

### **ART 32 (Divieti assoluti e permessi)**

1. Nei fossati privati indicati al precedente art. 1 è assolutamente vietato:

- realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
- ingombrare con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti di qualsiasi specie, l'alveo dei fondi;

- immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate.
2. Le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti.
  3. È vietato ridurre il volume di invaso originario dei fossi poderali facenti parte della rete scolante di bacino; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare passaggi interpoderali e ponticelli, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo e secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.
  4. Per tale verifica i progetti, che necessitano di permessi di costruire, verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme previste dal Piano Regolatore delle Acque.
  5. Eventuali lavori di chiusura o interrimento dei fossi poderali, legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, dovranno ottenere specifico nulla-osta del competente Consorzio di Bonifica.
  6. Nell'esecuzione di lavori di aratura di fondi confinanti con fossi, canali e/o strade (pubbliche o private serventi più abitazioni), gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza minima di m 2 dal ciglio dei fossi o dal ciglio stradale, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.
  7. Nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo.

### **ART. 33 (Manutenzione di fossi e canali)**

1. I fossati privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari e frontisti ognuno per il suo tratto di competenza o riuniti in gruppo-consorzio (da art. 914 ad art. 921 c.c.). Il Comune riterrà obbligato solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto ecc.).
2. Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria di detti fossati e quanto previsto dall'art. 140 del RD n. 368/1904.
3. In particolare essi dovranno:
  - a) estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato almeno due volte all'anno (aprile-settembre);
  - b) tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà almeno una volta all'anno;
  - c) aprire i nuovi fossati che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, risezionandoli, quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti;
  - d) mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
  - e) rimuovere prontamente alberi, tronchi o rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano

nel fosso/canale;

f) tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe ai fossi/canali;

g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi.

#### **ART. 34 (Tombinature dei fossati)**

1. Le tombinature in zona agricola di norma sono vietate. Possono essere concesse per l'accesso ai fondi o abitazioni secondo regolamentazione del C.d.S..

2. L'esecuzione delle tombinature deve essere eseguita con tubazione con sezione idonea, previo parere del Comune.

3. L'accertamento di tombinature in assenza di autorizzazione comunale sono soggette alle sanzioni contemplate nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle disposizioni regionali in materia edilizia.

4. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura (con tombinature, piantumazioni su sponde o fondo) ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione del Comune.

#### **Art. 35 – (Fossati insufficienti)**

1. L'Ufficio Tecnico Comunale verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossati privati o a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su segnalazione di almeno un cittadino interessato.

2. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 31, 32 o 33, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio competente l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.

3. Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, quali le sistemazioni agrarie e la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario verrà considerato opera di urbanizzazione primaria e resterà in carico al Comune o ai lottizzanti o agli esecutori dell'opera urbana in argomento, e cioè ai diretti beneficiari dell'intervento. Al proprietario del fondo inferiore aggravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta una indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.

4. Qualora l'opera idraulica ricada tra quelle previste al precedente art. 1, comma 2, (fossati in gestione ad enti pubblici), il Comune attiverà le più idonee forme di collaborazione al fine di risolvere l'inconveniente idraulico evidenziato, ripartendo gli oneri secondo quanto indicato nei due commi precedenti.

5. In particolare, per i fossi ad esclusivo servizio delle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc.) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli

oneri economici.

6. Il Comune può stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

7. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le relative quote di spesa.

8. In tal caso il Comune, con lettera formalmente notificato o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta.

9. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

### **ART. 36 (Irrigazione)**

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.

2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

### **ART. 37 (Sbarramenti irrigui provvisori)**

1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 32 comma 1, nelle affossature private sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia evitato di bloccare completamente l'alveo e siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzare verso valle, garantendo un minimo deflusso;
- vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
- alla fine del singolo intervento irriguo devono essere rimossi da chi li ha posizionati;
- venga presentata l'autorizzazione all'attingimento del Consorzio di Bonifica o del Genio Civile e/o il benessere del titolare dell'autorizzazione interessi più ditte.

2. La comunicazione ha validità stagionale.

3. Lo sbarramento dovrà essere tempestivamente rimosso in caso di avversità atmosferiche.

#### **ART. 38 (Scarico nei fossati)**

1. Lo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali è regolamentato dalla vigente normativa.

#### **ART. 39 (Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole)**

1. È vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di operazioni attinenti le attività agro-silvo-pastorali, se non per brevi manovre, quando l'occupazione del suolo pubblico diventa indispensabile. In tal caso l'operatore è tenuto ad effettuare le opportune segnalazioni e la pulizia del manto stradale pubblico.

2. È vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.

3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal confine stradale.

4. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m 3, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di m 1, nei casi di aratura parallela alla stessa.

5. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.

#### **ART. 40 (Siepi e alberi prospicienti le strade)**

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.

2. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede e le caditoie, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, creino pericoli per la circolazione o interferiscano con linee elettriche o telefoniche.

**ART. 41 (Strade private e vicinali)**

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e transitabili per l'intera larghezza.

## **CAPO V: SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI**

### **ART. 42 (Definizione di bosco)**

1. Fatti salvi i casi specifici di esclusione e le deroghe compendiate dalla legislazione vigente in materia di forestazione, si considerano bosco, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 13.09.1978 n. 52 i terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo e i castagneti da frutto.
2. Le formazioni vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi della richiamata normativa regionale, possono essere considerate bosco solo se si estendono su un terreno avente superficie pari o superiore a 2000 metri quadrati ed una larghezza media non inferiore a 20 metri; sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
3. La viabilità o i canali presenti all'interno dei boschi, aventi larghezza pari o inferiore a 3 metri, non costituiscono interruzione della superficie boscata.
4. Sono considerati bosco i terreni su cui sorgono le formazioni vegetali descritte al comma 1 e 2 del presente articolo, che siano temporaneamente privi della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo.
5. Gli arboreti da legno, i parchi cittadini ed i filari di piante non sono considerati bosco.

### **ART. 43 (Modalità di gestione e salvaguardia del bosco)**

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

### **ART. 44 (Definizione di boschetto)**

1. Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive di cui all'articolo 39 del presente Regolamento, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 metri quadrati.

### **ART. 45 (Definizione di siepe)**

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

### **ART. 46 (Modalità di gestione di siepi e boschetti)**

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti

devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.

2. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.

3. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.

4. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del C.d.S., il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

5. Fatte salve le previsioni del Regolamento Edilizio Comunale, l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, corredata da planimetria contenente l'indicazione di massima dell'intervento; il Comune, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine tutelare interessi pubblici di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espantata con nuovi impianti; decorso il suindicato termine nel silenzio protratto del Comune, l'intervento può essere eseguito.

#### **ART. 47 (Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche)**

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espantazione di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie pari a quella espantata, garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare.



## **CAPO VI – INTERVENTI FITOIATRICI E MALATTIE DELLE PIANTE**

### **ART. 48 (Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrica)**

1. È obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 2002/89/CE, recepita con D. Lgs. 19.08.20045, n. 214 , nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
2. La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata direttamente all'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto, oppure tramite le Autorità comunali.
3. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
4. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati.

### **ART. 49 (Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati)**

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.
3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

### **ART. 50 (Requisiti per l'impiego di prodotti fito-sanitari)**

1. L'esecuzione di trattamenti con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) nelle colture agrarie e nel verde ornamentale, dovrà essere effettuata da personale munito di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura (IRA) competente per territorio e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, animali e cose altrui.

### **ART. 51 (Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento)**

1. È fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento

superiore a quello classificato come brezza della scala Beaufort (Allegato 2)

#### **ART. 52 (Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in aree extra agricole)**

1. Nei terreni e nelle aree non destinati a coltivazione i prodotti fitosanitari sono impiegati con le modalità di cui alla DGRV n. 1619 del 23.05.2006.

#### **ART. 53 (Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola)**

1. Nelle zone non aventi destinazione agricola, ma laddove siano presenti attività agricole, è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classificati "Molto Tossico", "Tossico" o "Nocivo", osservando il divieto di irrorazione stabilito per le fasce di rispetto e le modalità operative prescritte per le fasce di cautela nella tabella 1 dell'allegato 2 del presente Regolamento.

2. Se i fondi contigui sono delimitati da siepi continue fogliate, muri, o difese equivalenti, di altezza media non inferiore a m 1,80 per le siepi o m 1,20 per i muri di recinzione, le distanze di rispetto dai confini prescritte nella tabella 1 dell'allegato 1, ferme restando le dimensioni delle fasce di cautela, possono essere ridotte del 50% .

3. Le distanze riportate nella tabella 1 dell'allegato 1 devono essere rispettate anche nel caso di irrorazioni in prossimità di strade pubbliche o di uso pubblico.

#### **ART. 54 (Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola)**

1. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 58 del presente Regolamento, nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.

2. Le distanze di rispetto e cautela riportate nella tabella 1 dell'allegato 1 del presente Regolamento devono essere applicate anche quando l'irrorazione sia effettuata in zona agricola ma in prossimità di una zona avente altra destinazione urbanistica; in tali casi le distanze della citata tabella si misurano dalla linea di demarcazione delle zone.

#### **ART. 55 (Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici)**

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.

#### **ART. 56 (Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti)**

1. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente

Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in proprietà confinanti, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicandogli il nome dei formulati commerciali impiegati e copia dell'etichetta che contiene tutte le informazioni utili.

#### **ART. 57 (Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti)**

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.

2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.

3. È vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.

4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.

5. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.

6. È vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.

7. È vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

#### **ART. 58 (Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti)**

1. I contenitori opportunamente e correttamente risciacquati nell'ultima fase del loro utilizzo, non sono considerati rifiuti tossici, bensì rifiuti speciali da smaltire secondo le vigenti norme.

2. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti possono essere temporaneamente conservati, ai sensi e nel rispetto dell'art. 6 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali.

#### **ART. 59 (Distribuzione di esche avvelenate)**

1. Tutti coloro che collocano esche avvelenate, quali rodenticidi, limacidi, ecc., in fondi o fabbricati accessibili a terzi devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli.

#### **ART. 60 (Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura)**

1. Ai sensi della normativa vigente, è vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura delle piante, ad esclusione dei casi di necessità accertati dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto.

#### **ART. 61 (Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti)**

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto di un tempo di rientro non inferiore a 48 ore.

2. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.

#### **ART. 62 (Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti)**

1. I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente aerati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.

2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "Materiale tossico" o "Veleno" o "Simili".

## **CAPO VII - GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI**

### **ART. 63 (Definizione di liquami zootecnici)**

1. Si definisce liquame zootecnico il materiale costituito da deiezioni liquide o solide o loro miscele, dalle perdite di abbeveraggio e dalle acque di lavaggio provenienti da allevamenti zootecnici privi di lettiera o da insediamenti assimilabili, anche se sottoposte ai trattamenti di cui all'art. 7 dell'allegato D del Piano Regionale di Risanamento delle Acque approvato con DGRV n. 3733 del 26 giugno 1992, ivi compresi i fanghi provenienti da detti trattamenti.

2. Non sono considerati liquami zootecnici:

- le frazioni solide grossolane palabili ottenute per separazione meccanica del liquame;
- le deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici su lettiera o allo stato brado;
- i materiali ottenuti per fermentazione aerobica e anaerobica di frazioni solide e/o fanghi miscelati con frazioni ligneo-cellulosiche e altri materiali selezionati a matrice organica di provenienza agricola.

### **ART. 64 (Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici)**

1. Lo spargimento sul suolo agricolo di liquami zootecnici e/o frazioni derivanti dal loro trattamento è consentito solo al fine di garantire una migliore produttività dei terreni.

2. Nel rispetto dei limiti stabiliti dall'Allegato A alla DGRV n. 339 del 20.02.2007, la quantità di liquami zootecnici impiegabili deve essere rapportata al contenuto di elementi nutritivi presenti nei liquami stessi, alle necessità nutrizionali della coltura in atto, alla natura del suolo e del sottosuolo, al tipo e alla profondità della falda, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente.

3. L'impiego di liquami zootecnici deve essere privilegiato rispetto all'uso di altri fertilizzanti e/o ammendanti di sintesi.

4. Lo spargimento di liquami avviene nel rispetto delle previsioni dell'Allegato A alla DGRV n. 339 del 20.02.2007.

5. In conformità alle previsioni di cui all'Allegato A alla DGRV n. 339 del 20.02.2007, è vietato lo spargimento dei liquami zootecnici sulle seguenti aree:

- a) superfici non interessate dall'attività agricola;
- b) boschi;
- c) aree di cava;
- d) zone di tutela di cui all'art. 94 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
- e) terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
- f) terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici;

6. Gli allevatori singoli o associati, che utilizzano esclusivamente terreni propri per lo spargimento dei liquami, nel rispetto dei limiti di cui al comma 4 del presente articolo, sono

tenuti a comunicare preventivamente alla Provincia l'entità dell'allevamento, l'ubicazione e la superficie dei terreni interessati allo spargimento.

7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo, sono considerati terreni propri quelli condotti a qualsiasi titolo, nonché vincolati da rapporti associativi e cooperativistici.

8. Gli allevatori singoli o associati che utilizzano anche terreni altrui per lo spargimento dei liquami, nel rispetto dei limiti di cui al comma 4 del presente articolo, sono tenuti a comunicare alla Provincia, preventivamente all'attività di spargimento, l'entità dell'allevamento, l'ubicazione e la superficie dei terreni interessati allo spargimento, nonché il formale atto di assenso rilasciato dai conduttori dei fondi.

9. I liquami e i materiali ad essi assimilati dovranno essere utilizzati in modo da non creare molestia, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato A alla DGRV n. 339 del 20.02.2007 in materia di distanze e di periodo dell'anno in cui è ammesso lo spargimento.”

#### **ART. 65 (Spargimento dei fanghi di depurazione e utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi in agricoltura )**

1. È possibile l'utilizzazione a fini agronomici di fanghi derivanti da processi di depurazione non classificabili come tossico-nocivi sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente, e in particolare delle disposizioni di cui all'Allegato A DGRV n. 339 del 20.02.2007.

2. Lo spargimento di fanghi in agricoltura è subordinato all'ottenimento della specifica autorizzazione della Provincia.

3. È altresì ammesso l'utilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi, diversi dai fanghi di depurazione, in conformità alle previsioni di cui all'Allegato A alla DGRV n. 339 del 20.02.2007.

#### **Art. 66 – (Composti organici palabili non maturi quali letami, pollina ed altri)**

1. Le disposizioni valgono anche per la distribuzione sul terreno agricolo di composti organici palabili non maturi quali letami, pollina ed altri.

#### **Art. 67 – (Composti organici palabili maturi)**

1. I composti organici palabili maturi costituiti da concimi naturali tradizionali (es. letame stabilizzato, compost verde), possono essere sparsi in tutti i terreni agricoli del territorio secondo le buone regole delle pratiche agronomiche ed in osservanza di tutti gli accorgimenti necessari alla tutela della salute e dell'ambiente.

#### **ART. 68 - (Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione delle deiezioni liquide e solide)**

1. Fatte salve le previsioni di cui all'art. 26 e nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie e delle prescrizioni di cui alla DGRV n. 2495 del 7 agosto 2006, i contenitori per lo stoccaggio

e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 25 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.

2. Al fine di garantirne un'ideale maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei, il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato prima dello spargimento in vasche o in bacini di accumulo a perfetta tenuta con una capacità utile complessiva non inferiore al volume di liquami prodotto dall'insediamento in sei mesi di attività per gli allevamenti suinicoli e avicoli, quattro mesi per gli altri allevamenti.

3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.

4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.

5. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione delle deiezioni solide devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo perimetrale ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato; le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.

## **CAPO VIII: PREPARAZIONE, DEPOSITO E VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI**

### **ART. 69 - (Vendita diretta di prodotti agricoli)**

1. In applicazione delle disposizioni vigenti per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e del settore agricolo (D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 226 e D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, di seguito denominati p.a., consiste nella vendita diretta degli stessi al consumatore finale, e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.
3. La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei p.a., in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune in cui si intende esercitare tale forma di vendita.
4. La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante dei p.a. è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
5. La vendita diretta al consumatore finale dei p.a., può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche, e può aver luogo, fatta salva la comunicazione di divieto del Comune, decorsi trenta giorni dal momento in cui il Comune interessato ha ricevuto la comunicazione di cui al presente articolo.
6. Per la vendita dei prodotti complementari a quelli agricoli si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 12.04.1999, n. 19.

### **ART. 70 (Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati)**

1. Si definiscono p.a. non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.
2. La vendita dei p.a. non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria.

### **ART. 71 (Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati)**

1. Si definiscono prodotti agricoli trasformati:
  - a) i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;
  - b) i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a



interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.

2. La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di p.a. trasformati sono soggetti alla preventiva autorizzazione sanitaria.

## **CAPO IX ESERCIZIO DELL'APICOLTURA,**

### **ART. 72 - (Denuncia degli alveari)**

1. I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'U.L.S.S. competente anche tramite le associazioni di produttori apistici entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali.
2. I trasferimenti di alveari devono essere comunicati all'U.L.S.S. di destinazione almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento, attestando sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza degli stessi da zona non infetta e accompagnati da certificato sanitario rilasciato annualmente all'inizio dell'attività di trasferimento degli alveari stessi.
3. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari ed il numero degli alveari.

### **Art. 73 - (Denuncia delle malattie delle api)**

1. Chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo ha l'obbligo di denunciare immediatamente all' U.L.S.S. le malattie accertate o sospette.

### **Art. 74 - (Prescrizioni e divieti)**

1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi, ed i melari infetti o supposti tali. È vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.
2. È vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, salvo che gli stessi siano effettuati in impianti idonei ad evitare la diffusione di malattie all'esterno e comunque a cura dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
3. Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura, dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso in fioritura.
4. Gli alveari devono essere collocati a non meno di 5 metri nella direzione di sortita delle api e non meno di un metro nelle altre direzioni rispetto:
  - a) alle strade di pubblico transito ( misurati dal ciglio della banchina stradale o ciglio scarpata);
  - b) ai confini di proprietà;
5. La commercializzazione delle api può avvenire solo tramite attestazione con la quale il proprietario dichiara che l'apiario non è sottoposto a misure di polizia veterinaria.
6. L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di cui al precedente comma 4 se sono interposti muri, siepi, ripari, senza soluzione di continuità. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed estendersi per almeno 3 metri oltre agli alveari posti alle estremità.

7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; il Sindaco, ove si renda necessario, può ordinare la loro distruzione, sentito il parere dell'Azienda U.L.S.S..

8. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in tutto il territorio comunale.

## **CAPO X: SANZIONI**

### **ART. 75 (Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative)**

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali o di livello superiore, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con le sanzioni di cui all'Allegato 3.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n.689 e ss. mm. ii e dal D.P.R. 22.07.1982 n.571.
4. È demandata alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento degli importi di cui al comma 1 del presente articolo.

### **ART. 76 (Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive).**

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata, b) del ripristino dello stato dei luoghi o c) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

### **ART. 77 (Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle autorizzazioni e/o concessioni)**

1. Fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 75 del presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
  - b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 75 del regolamento fino al momento del loro adempimento.
2. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

### **ART. 78 (Inottemperanza all'ordinanza)**

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art.650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'allegato 3.

## **CAPO XI: NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

### **ART. 79 (Allevamenti a carattere familiare in zona residenziale)**

1. Fino all'approvazione e all'entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia urbana gli allevamenti a carattere familiare in zona residenziale sono disciplinati dal presente articolo.
2. Nelle zone residenziali l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è vietato.
3. In deroga a quanto previsto dal comma precedente l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito potrà essere autorizzato dal Comune su aree private scoperte non edificatorie, previo parere favorevole dell'autorità competente, e comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio alle condizioni di cui all'art. 18, comma 2 dell'allegato A alla DGRV n. 272 del 06.02.2007.
4. In ogni caso all'interno del perimetro urbano possono essere detenuti solo animali di bassa corte, per un indice complessivo determinato dalla presenza di animali non superiore a 40, calcolato secondo gli indici unitari delle specie di cui all'allegata tabella:

Faraone	2
Pollame	2
Palmipedi	15
Coniglio	2
Piccione	0,4 con un massimo di 25 capi
Tacchino	15

5. Gli allevamenti di cui al presente articolo devono essere posti ad una distanza minima di 10 m dai confini di proprietà e di 20 m dalle abitazioni.

### **Art. 80 – (Applicabilità norme sulla gestione dei liquami zootecnici)**

1. Le norme di cui al capo VII si applicano fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni di grado superiori, dalle quali, ove incompatibili, saranno automaticamente sostituite.

### **Art. 81 - (Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

## **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 - Prescrizioni per gli interventi fitoiatrici (ART. 50 comma 1 e ART. 51 comma 2)

Allegato 2 - Scala di Beaufort (ART. 48, comma 1)

Allegato 3 – Tabella delle sanzioni amministrative pecuniarie

Allegato 4 - Allegato D alla DGRV 3178 del 08.10.2004.

## Allegato 1

**Tab. 1 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti . Distanze**

<b>Colture e attrezzature</b>	<b>Fascia di rispetto non irrorabile (m dal confine di proprietà)</b>	<b>Fascia di cautela irrorabile con limitazione (m dal limite della fascia di rispetto non irrorabile)</b>
<b>Colture arboree</b>		
1. Irroratrice meccanica a barre	<b>5</b>	<b>5</b>
2. lancia a mano collegata alla pompa dell'atomizzatore	<b>5</b>	<b>5</b>
3. Irroratrice con ventilatore assiale (atomizzatore classico)	<b>5</b>	<b>10</b>
4. Irroratrice con ventilatore centrifugo	<b>5</b>	<b>20</b>
5. Irroratrici dotate di pannello di recupero	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>Impianti d'alto fusto, vivai</b>		
1. Irroratrice con diffusore a cannone	<b>5</b>	<b>40</b>
<b>Colture erbacee</b>		
1. Barra meccanica classica	<b>5</b>	
2. Barra meccanica con ugelli antideriva ad aspirazione d'aria	<b>2</b>	
3. Barra con manica d'aria	<b>2</b>	
<b>Altre colture</b>		
1. Atomizzatore a spalla	<b>2</b>	<b>3</b>
2. Zaino a spalla	<b>2</b>	<b>3</b>
3. Zaino a spalla con "campana" (per diserbi)	<b>1</b>	

## Legenda

a) Nella coltura da irrorare si individuano una fascia di rispetto e una fascia di cautela.

b) Nella fascia di rispetto non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.

c) Nella fascia di cautela non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in direzione dei confini.

## Allegato 2

Tab. 1 - Scala Beaufort (Velocità del vento ad una altezza di 10 m su terreno piatto)

grado	velocità (km/h)	tipo di vento	velocità (nodi)	caratteri	velocità (m/s)
0	0 - 1	<b>calma</b>	0 - 1	il fumo ascende verticalmente; il mare è uno specchio.	< 0.3
1	1 - 5	<b>bava di vento</b>	1 - 3	il vento devia il fumo; increspature dell'acqua.	0.3 - 1.5
2	6 - 11	<b>brezza leggera</b>	4 - 6	le foglie si muovono; onde piccole ma evidenti.	1.6 - 3.3
3	12 - 19	<b>brezza</b>	7 - 10	foglie e rametti costantemente agitati; piccole onde, creste che cominciano ad infrangersi.	3.4 - 5.4
4	20 - 28	<b>brezza vivace</b>	11 - 16	il vento solleva polvere, foglie secche, i rami sono agitati; piccole onde che diventano più lunghe.	5.5 - 7.9
5	29 - 38	<b>brezza tesa</b>	17 - 21	oscillano gli arbusti con foglie; si formano piccole onde nelle acque interne; onde moderate allungate.	8 - 10.7
6	39 - 49	<b>vento fresco</b>	22 - 27	grandi rami agitati, sibili tra i fili telegrafici; si formano marosi con creste di schiuma bianca, e spruzzi.	10.8 - 13.8
7	50 - 61	<b>vento forte</b>	28 - 33	interi alberi agitati, difficoltà a camminare contro vento; il mare è grosso, la schiuma comincia ad essere sfilacciata in scie.	13.9 - 17.1
8	62 - 74	<b>burrasca moderata</b>	34 - 40	rami spezzati, camminare contro vento è impossibile; marosi di altezza media e più allungati, dalle creste si distaccano turbini di spruzzi.	17.2 - 20.7
9	75 - 88	<b>burrasca forte</b>	41 - 47	camini e tegole asportati; grosse ondate, spesse scie di schiuma e spruzzi, sollevate dal vento, riducono la visibilità.	20.8 - 24.4
10	89 - 102	<b>tempesta</b>	48 - 55	rara in terraferma, alberi sradicati, gravi danni alle abitazioni; enormi ondate con lunghe creste a pennacchio.	24.5 - 28.4
11	103 - 117	<b>fortunale</b>	56 - 63	raro, gravissime devastazioni; onde enormi ed alte, che possono nascondere navi di media stazza; ridotta visibilità.	28.5 - 32.6
12	oltre 118	<b>uragano</b>	64 +	distruzione di edifici, manufatti, ecc.; in mare la schiuma e gli spruzzi riducono assai la visibilità.	32.7 +

La velocità del vento viene misurata con l'anemometro, ed espressa in km/h e viene descritta dalla scala di Beaufort, che prende il nome dall'ammiraglio britannico **Francis Beaufort** (Navam 1774-1857) addetto al servizio idrografico. Egli nel 1806 propose una scala per la classificazione della forza del vento in 13 gradi, che venne poi adottata dall'ammiraglio britannico nel 1838 ed in seguito al 1874 dal resto del mondo.

1 kn	= 1.852 km/h
1 kn (UK)	= 1.85318 km/h
1 m/s	= 0.508 (100 feet min.)
100 feet min.	= 1.9685 m/s



### Allegato 3

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Articolo	Comma	Minimo edittale	Massimo edittale
5	1	€ 75,00	€ 500,00
6	1	€ 50,00	€ 300,00
9	1,2,3,4	€ 25,00	€ 150,00
10	1	€ 50,00	€ 250,00
11	1	€ 25,00	€ 150,00
12	1	€ 75,00	€ 450,00
13	1	€ 25,00	€ 150,00
14	1,2	€ 75,00	€ 450,00
15	1	€ 83,00	€ 500,00
16	1,2,3,4,5	€ 83,00	€ 500,00
17	1,2,3	€ 83,00	€ 500,00
19	1,2	€ 83,00	€ 500,00
20	1,2,3	€ 83,00	€ 500,00
21	1,2	€ 83,00	€ 500,00
22	1	€ 83,00	€ 500,00
24	4	€ 83,00	€ 500,00
25	2,3,4,5	€ 83,00	€ 500,00
26	2,3,4,5	€ 83,00	€ 500,00
27	1,2	€ 83,00	€ 500,00
28	1,2	€ 83,00	€ 500,00
29	1	€ 83,00	€ 500,00
31	1,2, 5	€ 83,00	€ 500,00
32	1,2,3,4,5,6,7	€ 83,00	€ 500,00
33	1,2,3	€ 83,00	€ 500,00
34	1,2,3,4	€ 83,00	€ 500,00
35	1,2,3,4	€ 83,00	€ 500,00
36	1,2,3,4	€ 83,00	€ 500,00
37	1,3	€ 50,00	€ 300,00
38	1, 2, 3,4,5	€ 50,00	€ 300,00
39	1,2	€ 50,00	€ 300,00
46	1	€ 83,00	€ 500,00
47	1	€ 83,00	€ 500,00
48	1,2,3,4	€ 83,00	€ 500,00
49	1,2,3	€ 83,00	€ 500,00
50	1	€ 50,00	€ 300,00
53	1,2,3	€ 83,00	€ 500,00
54	1,2	€ 83,00	€ 500,00
55	1	€ 83,00	€ 500,00
56	1	€ 83,00	€ 500,00
57	1,2,3,4,5,6,7	€ 83,00	€ 500,00
58	1,2	€ 83,00	€ 500,00
59	1	€ 83,00	€ 500,00
60	1	€ 83,00	€ 500,00
61	1	€ 83,00	€ 500,00
62	1,2	€ 83,00	€ 500,00

64	2,3,4,5,6,7,8,9	€ 83,00	€ 500,00
65	2	€ 83,00	€ 500,00
66	1	€ 83,00	€ 500,00
68	1,2,3,4,5	€ 83,00	€ 500,00
69	3,4,5	€ 83,00	€ 500,00
70	2	€ 83,00	€ 500,00
71	1,2,3	€ 50,00	€ 300,00
72	1	€ 50,00	€ 300,00
73	1,2,3,4,5,6,7	€ 50,00	€ 300,00
78	1	€ 83,00	€ 500,00
79	2,3,4	€ 83,00	€ 500,00